

reclamo dinanzi al Tribunale di Castrovillari avverso il provvedimento con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso di volontaria giurisdizione da lei proposto al fine di ottenere il nulla osta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore.

2. Il Collegio dichiarava il reclamo inammissibile in quanto tardivamente proposto, essendo stato depositato oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, previsto dall'art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo. In particolare, rilevava che il provvedimento era stato comunicato il 20 marzo 2025, circostanza riconosciuta dalla stessa reclamante, e che il reclamo era stato depositato il 1° aprile 2025, oltre il termine di dieci giorni, scaduto il 30 marzo 2025, giorno festivo, e pertanto prorogato di diritto al 31 marzo 2025.
3. Avverso tale decreto la signora [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente depositava note di trattazione scritta, con le quali si riportava integralmente ai motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento.
4. Con il primo motivo di reclamo, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, in relazione alla tempestività del deposito del reclamo. In particolare, sostiene che il deposito si sarebbe perfezionato il 31 marzo 2025, alle ore 13:36, ossia nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) della PEC. L'accettazione del deposito da parte della cancelleria, intervenuta il 1° aprile 2025, avrebbe invece natura meramente tecnica e non inciderebbe sul momento di perfezionamento del deposito né, conseguentemente, sulla tempestività del reclamo.
5. Con il secondo motivo, la ricorrente ripropone le censure già formulate avverso il decreto del giudice tutelare del 20 marzo 2025,



lamentando l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso, fondata sul presupposto dell'inapplicabilità della normativa italiana in materia di documenti di identità ed espatrio, in ragione della cittadinanza brasiliana della minore. Deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente la circostanza che la reclamante è titolare dell'affidamento esclusivo della minore in forza della sentenza emessa dal Tribunale di San Paolo l'8 giugno 2017, con la conseguenza che non sarebbe stato necessario il coinvolgimento del padre, attualmente detenuto in Brasile. La ricorrente lamenta, infine, la violazione dei principi che regolano la tutela del superiore interesse del minore, i quali impongono al giudice di adottare la soluzione maggiormente conforme al benessere del minore, nonché il mancato rispetto del principio di proporzionalità, ritenendo che la declaratoria di inammissibilità costituisca, nel caso concreto, una misura sproporzionata rispetto alla finalità di tutela perseguita.

1. Il primo motivo è fondato.
2. Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC, ossia la seconda PEC) segna il momento del perfezionamento provvisorio del deposito telematico e rappresenta il riferimento temporale ai fini della verifica della sua tempestività. Tale perfezionamento, tuttavia, resta subordinato all'esito positivo delle successive verifiche automatiche (attestate dalla terza PEC) e all'accettazione dell'atto da parte della cancelleria. Soltanto con quest'ultima si consolida l'efficacia del deposito, rendendo l'atto ritualmente acquisito al fascicolo e, quindi, conoscibile (Sez. 2, n. 31493 del 3 dicembre 2025). Qualora, invece, il procedimento non si concluda positivamente, il deposito, sebbene perfezionato sotto il profilo temporale, rimane privo di efficacia e non è idoneo a produrre gli



effetti sostanziali e processuali che gli sono propri (Sez. 3, n. 19307 del 7 luglio 2023).

3. Come ricordato da questa Corte anche di recente con l'ordinanza 5302 del 9 marzo 2026 *"In tema di deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua, ai fini della verifica della tempestività, il momento di perfezionamento del deposito, ma con efficacia anticipata meramente provvisoria, perché subordinata all'esito positivo delle PEC successive; qualora la cd. quarta PEC rechi esito negativo dei controlli automatici, comunicato con messaggio di "errore fatale" privo di ulteriori specificazioni ovvero con indicazioni mute e generiche (quale "codice esito: -1"), non vi è spazio per indagini sull'imputabilità dell'errore bloccante, gravando sul depositante soltanto, in via alternativa, l'onere di chiedere prontamente la rimessione in termini o di riattivare spontaneamente il deposito mediante nuovo invio, senza dover dimostrare natura od origine dell'errore né la sua non imputabilità a negligenza, spettando invece alla controparte allegare e provare eventuali contestazioni diverse da quelle poste a base del rifiuto"*.
4. La declaratoria di tardività del reclamo risulta fondata sull'erronea individuazione del momento perfezionativo del deposito telematico. Nel caso di specie, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), attestante il deposito telematico del reclamo, è stata regolarmente generata in data 31 marzo 2025 alle ore 13:36. Tale circostanza assume rilievo decisivo poiché, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, il deposito si perfeziona, per il depositante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, momento che costituisce il parametro normativo di riferimento ai fini della verifica della tempestività del deposito.
5. Il successivo caricamento del reclamo nel fascicolo telematico da parte della cancelleria, avvenuto soltanto in data 1° aprile 2025,



integra un'attività meramente interna all'ufficio giudiziario, successiva, per coloro che effettuano il deposito, al perfezionamento dello stesso.

6. Alla luce di tali considerazioni, non si pone neppure alcuna questione relativa a un eventuale malfunzionamento della quarta PEC, né emerge la necessità di un'istanza di rimessione in termini da parte della ricorrente. Il giudice del reclamo, infatti, ha fondato la declaratoria di tardività esclusivamente sull'erroneo presupposto che il reclamo fosse stato depositato il 1° aprile 2025, senza considerare che il perfezionamento del deposito telematico era già intervenuto il 31 marzo 2025 con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna.
7. Deve, in conclusione, ritenersi manifestamente infondata la censura d'inammissibilità in rito del reclamo.
8. Il mancato esame del merito da parte del giudice del reclamo determina l'assorbimento del secondo motivo.
9. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che dovrà esaminare la domanda proposta e decidere, nel merito, sul diritto azionato. Il giudice del rinvio regolerà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione collegiale.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026.

La presidente est.

Maria Acierno

